



lo di produzione, una somma, da corrisponderci entro il 15 novembre p.v., non inferiore al 30% della normale mensilità di ottobre, a titolo di correttivo provvisorio per il trimestre ottobre-dicembre 1946, senza pregiudizio dell'eventuale applicazione di un correttivo maggiore in relazione ai relativi accordi fondamentali.

lunty

Per il personale assunto dopo il 31 marzo u. sc., per quanto riguarda la somma di cui ai n. 1 e 2 e dopo il 30.6. e. a., per quanto riguarda la somma di cui al n. 3, l'erogazione prevista dal predetto accordo è stata disposta pro-rata. È stato inoltre chiarito che i correttivi come sopra determinati devono essere corrisposti, in proporzione al periodo di servizio prestato nei trimestri rispettivamente considerati, anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato prima della stipulazione dell'accordo in questione.

La Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Assicurazioni in Roma ha chiesto che i criteri stabiliti dall'accordo